

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Titolo I

Premessa

Il presente Regolamento di Istituto ha l'obiettivo di determinare le norme idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica e la ordinata convivenza all'interno dell'Istituto di tutti i soggetti che vi partecipano; esso fissa anche le condizioni generali di offerta del servizio scolastico.

Con il termine Istituto si intende l'insieme di tutti gli elementi (soggetti, servizi, strutture a prescindere dal riferimento o meno ad uno specifico plesso scolastico fra quelli infra indicati) organizzati dall'Istituto Petrarca 3 e l'Istituto Comprensivo Petrarca per la prestazione delle attività culturali, educative, ludico-ricreative e di servizio a favore delle famiglie degli alunni.

La struttura dell'Istituto si compone di un plesso denominato "Istituto Petrarca 3", con sede a Palermo in via G. Peralta 15. In conformità al legittimo principio di autonomia della scuola non statale paritaria, costituiscono oggetto del presente Regolamento le fattispecie che possono discostarsi dalla normativa vigente, cui si rinvia per tutto ciò che in esso non è esplicitamente trattato.

Titolo II

Organizzazione scolastica

Art. 1. Definizione componenti scolastiche.

Le componenti scolastiche si suddividono in organi collegiali e rappresentanze scolastiche.

Esse definiscono l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione scolastica nel quadro delle norme che ne individuano competenze e composizione.

Art. 2. Gestore.

Il Gestore svolge la primaria attività di gestione dell'Istituto, coordina tutte le attività didattiche e amministrative.

Il Gestore presiede il Consiglio di Istituto.

Art. 3. Organi collegiali.

Organi collegiali dell'Istituto sono: il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Interclasse.

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orari non coincidenti alle attività didattiche.

Art. 4. Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto è composto oltre che dal Gestore che lo presiede, da due rappresentanti dei docenti, due rappresentanti dei genitori, un rappresentante del personale amministrativo e dal Gestore.

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni.

Art. 5. Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti è composto dal Coordinatore Didattico e dal personale docente in ruolo.

E' presieduto dal Coordinatore Didattico che attribuisce le funzioni di segretario a un docente incaricato nel ruolo di collaboratore del Coordinatore.

Il Collegio dei Docenti rimane in carica un anno e delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto.

Art. 6 Coordinatore didattico.

Il Coordinatore Didattico viene nominato dal Gestore con il compito di garantire il necessario raccordo tra didattica e gestione, con particolare riferimento alla cura dei rapporti con i docenti, con il personale non docente e con le famiglie; individua, altresì, eventuali problemi che possono sorgere all'interno del plesso e le proposte per affrontarli e risolverli.

Art. 7. Consiglio di Interclasse.

Il Consiglio di Interclasse è composto dai docenti di classi parallele e dai rappresentanti dei genitori di ogni classe.

Ha la durata di un anno ed è presieduto da un docente nominato dal Gestore.

Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine dell'azione educativa e didattica ed iniziative di sperimentazione..

Agevola il rapporto reciproco tra docenti e genitori.

Art. 8. Componenti scolastiche.

Rappresentanze scolastiche dell'Istituto sono i genitori, il Gestore, il personale docente, il personale ATA, il Presidente del Consiglio di Istituto, il Rappresentante di classe, il Coordinatore Didattico.

Art. 9. Genitori (o responsabile della potestà genitoriale o tutore).

I genitori, il responsabile della potestà genitoriale e il tutore (nel prosieguo per brevità anche semplicemente "i genitori") partecipano al processo di formazione dei figli e collaborano con l'Istituto in relazione alle scelte didattiche ed in funzione della naturale integrazione del proprio figliuolo nell'ambiente scolastico, della partecipazione all'attività scolastica (didattico e ludico-ricreativa), nonché del rispetto delle regole dell'Istituto.

È fatto obbligo ai genitori di rappresentare all'Istituto le eventuali patologie del bambino e le intolleranze alimentari conosciute, ove possibile a mezzo di apposita certificazione sanitaria.

Art. 10. Personale docente.

Il personale docente ha il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento degli alunni con l'obiettivo di potenziare la crescita culturale degli stessi.

Art. 11. Rappresentante dei genitori.

In ogni classe è prevista la figura del Rappresentante dei Genitori, eletto dagli stessi allo scopo di coordinare i rapporti tra genitori e docenti.

Partecipa alla formulazione, congiuntamente ai docenti, di proposte in ordine all'azione educativa e didattica della classe, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi educativi e didattici.

Il Rappresentante dei Genitori riferisce al Coordinatore Didattico, le istanze dei genitori e le proposte relative alla classe. A tal fine può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Genitori.

Il Rappresentante dei Genitori esercita le sue funzioni per tutta la durata dell'anno scolastico e decade con la fine dell'attività didattica.

Art. 12. Assemblea dei Genitori.

Il Coordinatore Didattico, su richiesta dei Rappresentanti di classe e previa esibizione dell'Ordine del giorno, può convocare l'Assemblea dei genitori di una classe che dovrà tenersi all'interno dei locali dell'Istituto.

Titolo III

Ingresso e permanenza in Istituto

Art. 13. Ingresso in Istituto.

La puntuale osservanza dell'orario è un'esigenza fondamentale della scuola.

L'accesso degli alunni all'interno dei locali scolastici è consentito dalle ore 7,30; prima dell'inizio dell'orario scolastico è garantito un servizio di accoglienza. L'ingresso in Istituto avviene sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici.

L'insegnante accoglie gli alunni della propria classe ed a tal fine dovrà recarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di assenza o ritardo dell'insegnante la vigilanza degli alunni è comunque garantita dai collaboratori scolastici.

I genitori (tutori e o accompagnatori) degli alunni portatori di handicap nel corso dell'anno scolastico possono accompagnare questi ultimi in aula unitamente al collaboratore scolastico.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8,30 in corrispondenza del secondo suono della campanella; è tollerato un ritardo non superiore ai 10 (dieci minuti).

Oltre tale limite è consentito in casi debitamente giustificati l'ingresso alla seconda ora alle ore 09:15.

Art. 14. Permanenza in Istituto.

Gli alunni svolgono l'attività didattica nelle aule o negli ambienti appositamente predisposti per la specifica attività.

Gli insegnanti devono assicurare la loro costante presenza negli ambienti in cui si svolge l'attività didattica.

Gli alunni che abbiano necessità di utilizzare i servizi igienici durante lo svolgimento dell'attività didattica saranno accompagnati dalle assistenti.

Art. 15. Ricreazione.

Il periodo di ricreazione è stabilito dalle ore 10:10 alle ore 10:30.

Art. 16. Refezione.

L'Istituto fornisce agli alunni un pasto completo secondo le prescrizioni igienico alimentari della Medicina Scolastica.

Eventuali particolari esigenze degli alunni - conseguenti a loro intolleranze e/o allergie alimentari - dovranno essere prontamente rappresentate per iscritto al personale dell'Istituto (anche mediante Modulo disponibile). In caso di omessa informazione nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Istituto.

Art. 17. Vigilanza.

I Collaboratori Scolastici sorvegliano l'ingresso dell'Istituto, e tutti gli spazi comuni della struttura.

La vigilanza degli alunni, in aula o in altre zone ove l'attività didattica si svolge, è garantita dal personale docente e dai Collaboratori Scolastici.

Qualora si verificino malori improvvisi si avrà cura di avvertire prontamente i genitori dell'alunno; nel caso di urgenza, di concerto con i genitori, l'Istituto farà ricorso agli idonei presidi ospedalieri. In mancanza e nell'impossibilità di affidare l'alunno al genitore, egli sarà escluso dall'attività scolastica.

Nessuna persona estranea alla struttura scolastica - ivi comprendendosi anche i genitori degli alunni - può avere accesso ai locali scolastici durante l'orario di svolgimento delle attività.

L'ingresso dei genitori è consentito in detti orari soltanto in presenza di specifiche esigenze (dovutamente rappresentate) e sempre previa autorizzazione del Gestore e del Coordinatore didattico.

È fatto obbligo ai genitori di comunicare al Gestore eventuali propensioni del carattere del proprio figliuolo che, per iperattività comportamentale

o per particolare vivacità del temperamento o altre peculiarità di comportamento o di carattere, richiedano, in ambito scolastico, un particolare controllo ed adeguata vigilanza dello stesso.

Titolo IV

Comportamento degli alunni

Art. 18. Condotta da tenere in Istituto.

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento composto, rispettoso delle regole e dell'ambiente in cui interagiscono e manifestano la propria personalità.

In particolare gli alunni hanno il dovere di:

1. rispettare l'orario scolastico;
2. mantenere un abbigliamento decoroso, presentandosi a scuola ordinati nell'aspetto e puliti nella persona. E' fatto obbligo altresì di indossare la divisa scolastica;
3. assumere un atteggiamento rispettoso dei Docenti, di tutto il personale tutto, nonché degli altri alunni;
5. utilizzare correttamente le attrezzature e gli spazi scolastici;
6. collaborare a mantenere ordinate e pulite le aule, i banchi e le attrezzature. Ogni alunno è responsabile della pulizia e dell'ordine del proprio posto di lavoro;
9. svolgere i compiti loro assegnati;

È fatto divieto di:

1. consumare cibi e bevande in classe e nei locali scolastici durante le ore di lezione;
2. accendere fuochi, introdurre e maneggiare sostanze pericolose e/o oggetti pericolosi all'interno dell'Istituto;
3. utilizzare apparecchi cellulari, smart-phone, tablet durante l'orario scolastico.

E' vietato sporcare e imbrattare l'ambiente o danneggiare gli arredi, i locali e i servizi igienici, lasciare carta e rifiuti di ogni genere in giro.

I genitori o i tutori degli alunni sono tenuti al risarcimento per i danni eventualmente provocati, per incuria o dolo, a strutture, arredi, attrezzature, materiali e prodotti scolastici; essi sono egualmente responsabili dei danni arrecati dagli alunni ad altri compagni per condotte violente assunte in ambiente scolastico.

Art. 19. Materiale didattico, effetti personali ed oggetti smarriti.

Ogni alunno è tenuto a portare a scuola tutto l'occorrente per lo svolgimento delle lezioni.

Salvo diversa indicazione dei docenti, gli alunni sono tenuti a portare con sé tutti i sussidi e i materiali didattici e tecnici necessari per seguire le lezioni e svolgere le verifiche.

Gli alunni non devono portare a scuola oggetti di valore, né somme di denaro, né altri oggetti non attinenti all'attività scolastica.

Al fine di rendere sicuro ed agevole il riconoscimento del proprietario, tutti gli effetti personali, i libri, i quaderni e gli altri attrezzi scolastici devono essere personalizzati. L'Istituto non risponde degli oggetti smarriti non personalizzati, decorso un mese dal loro rinvenimento.

L'Istituto declina ogni responsabilità per smarrimento o furti di qualsiasi genere, anche se si verificano all'interno dei plessi scolastici.

Art. 20. Ritardi.

I reiterati ritardi saranno causa di richiamo formale ai genitori e verranno conteggiati come ore nelle assenze, insieme alle entrate posticipate.

Art. 21. Assenze.

Le assenze devono essere giustificate da uno dei genitori o dal tutore.

Le assenze dovute a malattia, se protratte per oltre cinque giorni, dovranno essere documentate da certificato medico.

Nel caso di patologie infettive gli alunni potranno far ritorno a scuola previa esibizione di idonea certificazione sanitaria attestante l'avvenuta guarigione; il certificato medico sarà tenuto dal docente di classe.

Art. 22. Foto ricordo.

L'Istituto predispone il servizio per la foto di classe.

Il genitore che non voglia che il proprio figliuolo sia ritratto dovrà comunicarlo al Coordinatore o al Gestore.

Titolo V

Attività esterne ai plessi scolastici

Art. 23. Passeggiate didattiche.

Durante l'ordinario orario delle lezioni, sono consentite passeggiate all'esterno (e nei pressi) degli edifici scolastici a scopo didattico ed educativo. Esse si svolgeranno a discrezione del docente che si fa carico dell'iniziativa e saranno preventivamente comunicate ai genitori degli alunni, che dovranno fornire apposita autorizzazione scritta.

L'escursione dovrà essere comunicata per iscritto al Dirigente scolastico a cura del docente organizzatore, che relazionerà preventivamente sull'itinerario (percorso, destinazione, ora di partenza e di ritorno).

Per particolari ragioni didattiche, o per esigenze logistico-organizzative o per la presenza di alunni portatori di handicap, ci si avvarrà della presenza dei docenti di sostegno o dell'ausilio dei genitori rappresentanti di classe.

All'insegnante resta, in ogni caso, la direzione e la responsabilità della classe.

Art. 24. Visite guidate o viaggi di istruzione.

Le visite guidate si effettuano in giornata. I viaggi di istruzione comportano pernottamenti presso strutture esterne. Hanno una particolare importanza per il carattere istruttivo e culturale che le contraddistingue, per il grado di socializzazione che permettono di raggiungere e per il maggior contatto tra gli alunni e tra essi ed i docenti accompagnatori.

Le disposizioni disciplinari sotto indicate si estendono anche alle visite guidate.

Gli alunni sono tenuti ad obbedire, a collaborare con i docenti accompagnatori e a tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose.

Atti di indisciplina degli alunni durante l'attività saranno considerati atti di indisciplina scolastica.

Criteri Generali:

- è previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni, fino ad un massimo di tre docenti per classe; nonché un docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap;
- i Docenti si dichiarano disponibili ad accompagnare gli alunni a prescindere dall'orario personale di servizio;
- è possibile (compatibilmente con l'organizzazione e l'attività da svolgere e previo consenso dell'Istituto) la partecipazione dei rappresentanti di classe con oneri finanziari a loro esclusivo carico.
- è obbligatoria la stipulazione in favore dell'alunno di idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni, con oneri finanziari a carico del genitore;
- è individuato un referente tra i Docenti accompagnatori.

Si osservano le seguenti procedure:

- proposta per viaggi e spettacoli formulate dal corpo docente in sede di Consiglio d'interclasse;
- delibera del Collegio dei docenti;
- delibera del Consiglio di Istituto;
- autorizzazioni scritte dei Genitori;
- elaborazione dell'elenco dei partecipanti approvato dal Gestore;
- lettera di accompagnamento da parte del Gestore;

Le presenti disposizioni si applicano ove compatibili con le altre iniziative didattiche collegate a progetti di educazione ambientale, educazione alla legalità, educazione sessuale et cetera da svolgersi presso strutture esterne.

Ogni itinerario prevede come punto di partenza la sede di Istituto.

Titolo VI

Provvedimenti disciplinari

Art. 25. Gravi mancanze.

Assumono particolare gravità: le mancanze contro la moralità, la bestemmia, il furto, la menzogna, le abitudini a qualsiasi forma di violenza e al disimpegno scolastico, le assenze ingiustificate e gli episodi che turbano il regolare andamento della scuola,

Art. 26. Sanzioni.

La scuola può ricorrere alle sanzioni disciplinari previsti dalla vigente legislazione scolastica, in particolare all'ammonizione, alla sospensione (con o senza obbligo di frequenza), l'espulsione.

Se ammonito, l'alunno non verrà ammesso alle lezioni senza aver fatto controfirmare dai genitori l'ammonizione comunicata alla famiglia.

In casi estremi, la sanzione può consistere nella perdita del diritto-dovere di fruizione del servizio scolastico.

Le sanzioni sono irrogate dal Gestore.

Titolo VII

Condizioni economiche

Art. 27. Pagamenti.

I genitori o i tutori si impegnano in favore dell'Istituto agli annuali pagamenti anticipati della quota d'iscrizione e della retta scolastica, potendosi avvalere, in relazione a quest'ultima, della facoltà di effettuare il pagamento mediante la corresponsione anticipata di 10 rate mensili.

Il regolare pagamento della retta, ovvero delle relative rate, è condizione essenziale per la frequenza e la conferma dell'alunno negli anni successivi.

Il ritiro anticipato dell'alunno dall'Istituto comporta sempre e comunque il pagamento delle rate mensili pattuite fino al completamento dell'intero importo della retta relativa all'anno scolastico in corso.

Il mancato pagamento di n° 2 rate dà diritto al Gestore all'immediata sospensione del servizio.

L'Istituto non è tenuto alla restituzione o al rimborso di altre rate delle rette già pagate nonché di quelle a scadere a qualsiasi titolo e forma. L'Istituto non è tenuto al rimborso della quota di iscrizione.

Titolo VIII

Relazioni intersoggettive e funzionamento degli organi scolastici.

Art. 28. Docenti e collaboratori scolastici.

È proibito allontanare gli alunni dalle classi, facendoli sostare nei corridoi.

In caso di assenza del Docente, i Collaboratori Scolastici hanno l'obbligo di vigilare sugli alunni e di segnalare tempestivamente agli altri Docenti collaboratori eventuali ritardi nella sostituzione degli insegnanti assenti.

Durante il cambio dell'ora gli alunni attenderanno in classe l'arrivo dell'insegnante. Questi lascerà la classe al suono della campana. I collaboratori scolastici in servizio al piano, assicureranno la vigilanza.

Nel caso risulti impossibile sostituire l'insegnante assente, i collaboratori scolastici provvederanno a dividere gli alunni della classe incustodita nelle altre aule, ove si svolgono normalmente le lezioni.

Art. 29. Comunicazioni Istituto-Famiglia.

I genitori sono tenuti a prendere visione delle comunicazioni loro riguardanti affisse nell'Albo dell'Istituto.

Al fine di realizzare una più proficua collaborazione tra la scuola e la famiglia, i genitori devono regolarmente informarsi sullo svolgimento delle diverse attività.

I colloqui dei genitori con gli insegnanti sono consentiti soltanto nelle ore e nei luoghi stabiliti. L'insegnante che abbia la necessità di comunicare con un genitore provvederà a recapitargli invito scritto, del quale darà comunicazione scritta al Coordinatore didattico.

I colloqui e le comunicazioni sono sempre improntate all'interesse dell'alunno e sono uniformati a educazione e al rispetto dei rispettivi ruoli e competenze.

Non è consentita la comunicazione con gli insegnanti durante le ore di lezione.

Art. 30. Funzionamento degli Organi Collegiali.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione avviene con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'Albo dell'avviso di convocazione stesso.

In ogni caso l'affissione all'Albo nei tempi stabiliti è adempimento sufficiente per la regolare costituzione dell'organo collegiale.

In casi di estrema urgenza si può eccezionalmente derogare a tale obbligo ricorrendo a canali di comunicazione immediata.

Art. 31. Programmazione delle attività degli organi collegiali.

Ogni organo collegiale, per quanto di sua competenza, programma un calendario delle proprie attività da svolgersi alle date e secondo l'Ordine del giorno stabiliti.

Art. 32. Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art. 33. Convocazione del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente (Genitore) tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta il Gestore.

Art. 34. Riunioni degli insegnanti.

Oltre alle riunioni degli organi collegiali gli insegnanti potranno riunirsi per partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento regolarmente autorizzati.

Art. 35. Riunioni dei genitori.

Qualora i genitori ritengano necessario indire tra loro un'assemblea per discutere su problematiche della comunità scolastica, possono chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico dell'utilizzo dei locali scolastici, dietro presentazione dell'Ordine del Giorno e fornendo le opportune garanzie nella gestione degli spazi scolastici.

L'Istituto non risponderà del loro operato svolto in questa sede, declinando ogni responsabilità e fermo restando il diritto dell'Istituto a pretendere il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose e/o persone.

Art. 36. Elezioni cariche e deliberazioni.

Le elezioni delle cariche previste per gli organi collegiali avvengono a scrutinio segreto.

La votazione palese è ammessa se richiesta da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza relativa.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono vincolanti purché adottate in presenza della maggioranza assoluta dei componenti. A parità di voto è determinante il voto del presidente dell'organo collegiale o, in sua assenza, del vice presidente.

Le deliberazioni sono a votazione palese, fatta salva la richiesta di almeno un terzo dei componenti, di votare a scrutinio segreto.

Titolo IX

Uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca

Art. 37. Utilizzo dei locali scolastici.

Le aule libere, i saloni e la palestra potranno essere utilizzati dai docenti, dagli alunni e dai genitori degli alunni per lo svolgimento di riunioni, festeggiamenti ed altre attività extrascolastiche, previo accordo ed autorizzazione del Gestore o del docente delegato.

La palestra potrà essere utilizzata per l'attività motoria secondo i programmi di lavoro delle singole classi.

Art. 38. Sussidi.

La scuola, ove necessario, fornisce materiale sussidiario per l'attività didattica.

Gli alunni, il personale docente e non docente sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

Art. 39. Informazioni all'utenza.

Il P.T.O.F. è disponibile presso la segreteria della scuola.

I documenti ufficiali sono, altresì, consegnati gratuitamente alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Titolo X

Efficacia del Regolamento d'Istituto

Art. 40. Regolamento d'Istituto.

Il presente Regolamento d'Istituto è conforme alle norme di legge ed è obbligatorio in ogni sua parte.

Le norme del presente Regolamento sono vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti (ivi diffusamente citati) che partecipano e concorrono allo svolgimento di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche dell'Istituto.

Art. 41. Conoscibilità.

Il presente Regolamento è allegato alla domanda di iscrizione e disponibile presso la segreteria di Istituto.

Art. 43. Validità e modifica.

Il Regolamento d'Istituto può essere soggetto a modifica su proposta di chiunque ne abbia interesse all'interno della comunità scolastica, secondo le seguenti modalità:

1. le proposte di modifica devono pervenire al Consiglio di Istituto in forma scritta, correlate da motivazione. Esse devono essere portate a conoscenza dei componenti del Consiglio di Istituto almeno 15 giorni prima della convocazione della riunione avente all'Ordine del giorno le modifiche al Regolamento;
2. sulla proposta di modifica e sulla eventuale modifica provvede il Gestore;
3. le eventuali modifiche al Regolamento devono essere comunicate al Collegio dei Docenti per la formulazione del relativo parere, approvate, a maggioranza relativa, dal Consiglio di Istituto e pubblicate entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Istituto Petrarca 3

*per presa visione e accettazione
il genitore
l'esercente la potestà genitoriale
il tutore*